SNALS *conf.s.a.l.*

segreteria provinciale di Venezia

LE SCHEDE DELLO SNALS

PIA E PAI

Piano di integrazione degli apprendimenti
e piano di apprendimento individualizzato

➢ *Le norme*

Dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito nella legge 6 giugno 2020, n. 41 , recante: «*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato , nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica* **».**

L'art. 1 co. 2 prevede che con ordinanza del MI :

1. si definiscano i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria;
2. le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività siano definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche**.**

1A . L'OM 11 del 16.5.2020 con l'art. 6 (*Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato*) stabilisce i criteri generali per il recupero degli apprendimenti, che già sono stati alla base delle attività dei consigli di classe per la valutazione finale degli alunni alla fine dell'a.s. 2019-2020. Quindi:

- i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno già predisposto un piano di apprendimento individualizzato in cui sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
- I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno già individuato, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li hanno inseriti in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Inoltre, sempre nell' OM citata si stabilisce che:

- Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° .09.2020.

- Le attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

2A. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività, invece, sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

➢*Le questioni sul tappeto oggi*

✓ **Cosa si intende per attività didattica ordinaria.**

Queste attività (*Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato*) non sono una novità per la Scuola. Né è una novità il fatto che siano da considerare attività ordinaria. Anche le attività di sostegno e di recupero (il *recupero dei debiti formativi*, di cui al D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 e al DM 80 del 3 ottobre 2007 art. 1 – solo per la scuola secondaria di 2^ grado -) costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa e le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzarle.
Quindi tutte le predette attività vanno previste nel PTOF, la Scuola le deve realizzare ma non sono obbligatorie per i docenti.

✓ **A chi spettano le decisioni.**

La pianificazione delle attività è collegiale e non dirigenziale. Le decisioni sono assunte dagli OOCC e sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa per regolare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al PTOF (articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia -DPR 275/1999-).

✓ **Quale il personale coinvolto.**

Salvo il caso della riduzione dell'ora di lezione deliberata dal collegio docenti (cdd), che comporta il recupero degli spazi orari residui, i docenti possono essere coinvolti solo previa espressa disponibilità. Ad essi andrà riconosciuta una forma di compenso secondo la tabella 5 allegata al CCNL/2007. In sede di contrattazione integrativa di istituto si può disporre in tal senso, sulla base di una disponibilità economica accertata.
Peraltro, anche gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero (*i debiti formativi* di cui sopra) sono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo (OM 92 del 5.11.2007 - art. 10).

Mestre, 18 agosto 2020 *pc2sc210PAI-PIA*